2. *Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi di ricorso — Motivazione insufficiente o contraddittoria [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 75-76)*

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 13 luglio 2006, causa T-255/04, Italia/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 26 novembre 2003, C(2003)3971 def., che stabilisce una ripartizione fra gli Stati membri degli stanziamenti di impegno nel quadro delle iniziative comunitarie per il periodo 1994-1999, così come di tutti gli atti connessi e presupposti

Dispositivo

1) Il ricorso d'impugnazione è respinto.

2) La Repubblica italiana sopporta le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione / Malta

(causa C-508/06)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/59/CE — Art. 11 — Gestione dei rifiuti — Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili — Omessa comunicazione dei programmi e delle bozze di piano richiesti»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 8)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31) — Omessa predisposizione e omessa comunicazione alla Commissione, nel termine previsto, dei programmi, delle bozze di piano e delle sintesi di inventari previsti dalla direttiva

Dispositivo

1) Omettendo di comunicare i programmi e le bozze di piano richiesti dall'art. 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del detto art. 11, letto in combinato disposto con l'art. 54 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea.

2) La Repubblica di Malta è condannata alle spese.